

**LETTERA CONTRATTO DI INCARICO DI ANIMATORE TERRITORIALE
DEL GAL "IL TERRITORIO DEI PARCHI"**

(Redatto ai sensi dell'art. 2230 e seguenti del codice civile)

L'anno duemila venti, addì 26 del mese di febbraio, in Campodimele, presso la sede dell'Associazione Gruppo di Azione Locale "Il Territorio dei Parchi", tra:

- L'Associazione Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) "Il Territorio dei Parchi", con sede in 04010 Campodimele (LT), Piazza Municipio, n. 4, Cod. Fisc. 02881620591, di seguito denominato anche semplicemente «G.A.L.», nella persona del Dott. Zannella Roberto, nato a Campodimele (LT) il 21/03/1958, ivi residente in Via Novellara n. 20, Cod. Fisc. ZNN RRT 58C21 B527F, nella qualità di Presidente dell'Associazione G.A.L. "Il Territorio dei Parchi", di seguito anche "Committente";
- La Sig.ra Fusco Mariateresa, nata a Caserta (CE) il 14/08/1972, e residente in 04023 Formia (LT) in Via Vindicio P.co dei Pini n. 34, Cod. Fisc.: FSC MTR 72M54 B963J, P. IVA 03079100594, di seguito anche "Prestatore";

PREMESSO

- a. che con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 29.12.2015 n. 770 è stato approvato il Bando per la predisposizione, presentazione e selezione, da parte dei Gruppi di Azione Locale (GAL), delle proposte di Piano di Sviluppo Locale (PSL), relative al programma di sviluppo rurale 2014/2020 Misura 19, Sostegno allo sviluppo locale LEADER;
- b. che con Determinazione del Direttore della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca della Regione Lazio G12462 del 27/10/2016, di presa d'atto del completamento delle selezioni delle strategie di sviluppo locale, veniva approvata la graduatoria unica regionale delle proposte ammissibili e non ammissibili;
- c. che con Determinazione n. G05761 del 06 maggio 2019 la Regione Lazio, Direzione Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi – Area Politiche per lo Sviluppo Socio – Economico dei Comuni, Servitù Militari e Lotta all'Usura, ha iscritto l'Associazione GAL "Il Territorio dei Parchi", nel registro regionale delle persone giuridiche private;
- d. che con comunicazione prot. U.0404978 del 29/05/2019 la Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Coltura del Cibo, Caccia e Pesca - Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Strumenti di Sviluppo Locale, ha dato atto che la proposta di Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.) dell'Associazione GAL "Il Territorio dei Parchi", risulta in posizione utile per il finanziamento, quindi rientra tra quelle ammissibili e finanziabili;
- e. che con Determinazione n. G12382 del 18/09/2019 la Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Coltura del Cibo, Caccia e Pesca - Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Strumenti di Sviluppo Locale, ha approvato il Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.) dell'Associazione GAL "Il Territorio dei Parchi";
- f. che, a seguito dell'intervenuta approvazione del Piano di Sviluppo Locale, il G.A.L. "Il Territorio dei Parchi", al fine di provvedere all'attuazione di tale P.S.L., deve costituire una struttura operativa per provvedere al funzionamento interno ed esterno dell'Associazione, pertanto si è impegnato ad costituire un idoneo organico composto da plurime figure tecniche e amministrative, tra cui in particolare personale addetto all'animazione territoriale;
- g. che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del G.A.L. del 18/12/2019 è stato approvato l'avviso pubblico per la selezione di n. 2 Animatori Territoriali dell'Associazione G.A.L. "Il Territorio dei Parchi";
- h. che a seguito della selezione pubblica, con verbale n. 3 del 24/01/2020 la Commissione di va-

lutazione preposta ha concluso l'attività di selezione assegnando ai sigg.ri Vignoli Giovanni e Fusco Mariateresa i primi due posti nella graduatoria di merito;

- i. che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del G.A.L. del 03/02/2020 sono stati approvati i verbali della Commissione di Valutazione preposta all'esame delle candidature per l'assegnazione dell'incarico di Addetto alla segreteria del G.A.L. "Il Territorio dei Parchi" e, contestualmente, si è dato mandato al Presidente di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti e necessari per la formalizzazione del rapporto di collaborazione con gli Animatori territoriali, come previsto dal Regolamento del G.A.L. approvato dall'Assemblea dei Soci in data 28/05/2016;

VISTO

- il paragrafo 10 del PSL come sopra approvato dalla Regione Lazio, concernente la gestione del GAL;
- il regolamento interno del GAL "Il Territorio dei Parchi", approvato dall'Assemblea dei soci del 28/05/2016 ed allegato con il n. 5 al Piano di Sviluppo Locale approvato dalla Regione Lazio, che al paragrafo 3.10 definisce le competenze, il ruolo ed il profilo professionale degli Animatori Territoriali, stabilendo anche le modalità operative della collaborazione, il cui livello di inquadramento è demandata alla competenza del Consiglio di Amministrazione;
- il Verbale del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione GAL "Il Territorio dei Parchi" del 03-02-2020, con il quale si è determinato di procedere all'assunzione del Responsabile Amministrativo Finanziario con profilo dirigenziale sulla base di un contratto di consulenza senza vincolo di subordine;
- la relazione illustrativa alla domanda di sostegno per la Misura 19, Sottomisura 19.4, Operazione 19.4.1 "Costi di gestione ed animazione", approvata dal C. di A. del 18/11/2019, nella quale è preventivato che l'Animatore territoriale del G.A.L. dovrà fornire circa 2.500 ore complessive nell'arco di 36 mesi di collaborazione, a fronte del compenso complessivo lordo di Euro 75.000,00 (diconsi Euro settantacinquemila/00) per l'intero periodo della prestazione, corrispondente a circa 70 ore mensili ed a circa 2.083,00 €/mese;
- le disposizioni per l'attuazione della Misura 19 "Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER", approvate dalla Regione Lazio ai sensi della Determinazione n. G07457 del 08/06/2018, che nella Parte II - Gruppi di Azione Locale e Piani di Sviluppo Locale, al paragrafo relativo al personale testualmente indica che per le attività di animazione il GAL potrà avvalersi di risorse umane in ragione di attività da porre in essere;
- l'art. 3.10 del regolamento interno dell'Associazione GAL "Il Territorio dei Parchi", approvato dall'Assemblea dei soci del 28/05/2016 ed allegato con il n. 5 al Piano di Sviluppo Locale approvato dalla Regione Lazio, che definiscono le competenze, il ruolo e le funzioni dell'Animatore territoriale;
- l'art. 2230 e seguenti del codice civile, che disciplinano i rapporti aventi ad oggetto le prestazioni di opera professionale;

RICHIAMATO

- l'avviso pubblico per la selezione di n. 2 Animatori Territoriali dell'Associazione G.A.L. "Il Territorio dei Parchi", approvato con verbale del C. di A. del GAL del 18/12/2019, che si intende qui integralmente riportato, anche se non materialmente trascritto;

quanto sopra premesso, visto e richiamato,


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- ART. 1 - Le premesse (di seguito "Premesse") costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di incarico (di seguito "Contratto").
- ART. 2 - L'associazione G.A.L. "Il Territorio dei Parchi" conferisce alla Sig.ra Fusco Mariateresa, che accetta, l'incarico per la fornitura di una prestazione d'opera intellettuale non condizionata dall'iscrizione ad un definito albo professionale, disciplinata dagli artt. 2230 e seguenti del

C.C., con la qualifica di "Animatore Territoriale", regolato dalle disposizioni di cui agli articoli che seguono;

- ART. 3 - L'incarico è conferito specificatamente ai fini della realizzazione del Piano di Sviluppo Locale dell'Associazione, quindi è finalizzato per una definita opera, pertanto esso ha durata pari a 34 mesi complessivi, con inizio a decorrere dal 01/03/2020 e termine al 31/12/2022. E' escluso il tacito rinnovo.
- ART. 4 - Attese la finalità indicata nell' art. 3 che precede, ai sensi dell' art. 2222 c.c. il presente contratto riveste il requisito inderogabile di "Contratto d' opera", in relazione al quale il Sig. Fusco Mariateresa si obbliga a fornire al GAL "Il Territorio dei Parchi" i servizi riportati nel successivo art. 5, con lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del Committente;
- ART. 5 - Ai sensi al Regolamento interno del G.A.L. e nel rispetto delle disposizioni per l' attuazione della Misura 19 "Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER", approvate dalla Regione Lazio ai sensi della Determinazione n. G07457 del 08/06/2018, la Sig.ra Fusco Mariateresa si obbliga a svolgere personalmente i servizi di seguito indicati;
- promuovere, nell'ottica generale delle politiche comunitarie per lo sviluppo dei territori rurali, l'approccio Leader, mettendo in evidenza sia la specificità dell'iniziativa stessa rispetto agli altri strumenti di programmazione, sia ogni opportuna integrazione tra i diversi programmi di sviluppo territoriale;
 - organizzare periodicamente incontri pubblici divulgativi e di orientamento presso locali resi disponibili dal GAL ovvero dai Soci pubblici e/o privati del GAL, per informare il tessuto imprenditoriale del territorio circa i bandi promulgati, gli obiettivi specifici del bando, le tipologie di beneficiari, ed ogni altra informazione circa requisiti e condizioni di ammissibilità, modalità e termini di presentazione delle domande, tipologia di interventi e spese ammissibili, tipologia ed entità delle spese e delle agevolazioni previste;
 - creare una lista di imprese e/o operatori socioeconomici potenzialmente interessati all' accesso alle agevolazioni contributive previste dalle plurime Misure, Sottomisure ed Azione del Piano di Sviluppo Locale;
 - predisporre news - letter informative, da inviare periodicamente ai Soci pubblici e privati del GAL, alle Associazioni di categoria del territorio nonché alle imprese e/o operatori socio-economici del comprensorio di riferimento del GAL, sia individuati nel corso degli incontri divulgativi pubblici ma anche mediante attività di ricerca presso banche dati e/o archivi pubblici;
 - predisporre e gestire uno specifico forum interattivo sul sito internet del GAL, composto da aree tematiche relative ai settori di intervento del PSL e per la gestione e pubblicazione delle FAQ
 - gestire, in concerto con altro personale addetto all' animazione territoriale, l' apertura settimanale di uno sportello di assistenza territoriale presso la sede operativa del GAL "Il Territorio dei Parchi", assicurando agli operatori privati ed ai rispettivi tecnici ogni necessaria assistenza nell' interpretazione dei bandi attinenti le diverse misure del PSL e nella predisposizione della documentazione accessoria per la presentazione delle domande di finanziamento;
 - assicurare, in concerto con altro personale addetto all' animazione territoriale, l' assistenza a domicilio agli Enti pubblici e di diritto pubblico interessati all' accesso alle agevolazioni previste dal PSL, collaborando, se richiesto dai medesimi, alla preventiva verifica di rispondenza alle prescrizioni del bando della documentazione accessoria alle domande;
- ART. 6 - Atteso che i servizi da rendersi rientrano nell' attuazione del Piano di Sviluppo Locale, pertanto comportano o possono comportare il trattamento di dati personali, giusto Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito Regolamento) nonché D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice), ai sensi dell' art. 2232 del c.c. è espressamente vietato al Prestatore di avvalersi di sostituti e/o ausiliari;
- ART. 7 - Altresì, sono espressamente precluse, in quanto incompatibili, le attività, i servizi e le funzioni di istruttoria dei progetti (controlli amministrativi di cui all'art. 48 del REG (UE) n. 809/2014);

Fusco Mariateresa



- ART. 8 - Nella gestione dello sportello di assistenza territoriale, il Prestatore rimane impegnato a svolgere la propria prestazione direttamente presso la sede operativa del GAL "Il Territorio dei Parchi", sita in 04020 Campodimele (LT), Viale Glorioso c/o Palazzo della Coltura, negli orari riportati relazione illustrativa alla domanda di sostegno per la Misura 19, Sottomisura 19.4, Operazione 19.4.1 "Costi di gestione ed animazione", approvata dal C. di A. del 18/11/2019, assicurando, di concerto con l' altro personale addetto all' animazione l' apertura dello sportello alternata su quattro giorni alla settimana, di cui almeno due giorni con orario ante meridiano dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed almeno due giorni con orario post meridiano dalle ore 15,00 alle ore 19,00;
- ART. 9 - A fronte della prestazione da rendersi come sopra, il Prestatore, edotto sul grado di complessità dell' incarico e rappresentate tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell' incarico, accetta il corrispettivo globale di Euro 70.822,00 (diconsi settantamila ottocento ventidue/00) per l' intero periodo di durata del contratto, comprensivo di IVA, oneri fiscali, spese e costi accessori, come dovuti e se dovuti;
- ART. 10 - Il corrispettivo di cui sopra sarà pagato in base a rate mensili cadauna di Euro 2.083,00 (diconsi euro duemila ottantatre/00), comprensiva di IVA, oneri fiscali, spese e costi accessori, come dovuti e se dovuti;
- ART. 11 - Ai sensi dell' art. 2233 del c.c. il Prestatore dichiara che la misura del compenso riconosciuta è adeguata all' importanza dell' opera ed al decoro della prestazione intellettuale da rendersi;
- ART. 12 - Ai sensi dell' art. 2578 del c.c. il Prestatore dichiara che la misura del compenso richiesto è comprensivo dell' equo compenso relativo ai diritti sulle opere dell' ingegno e sulle invenzioni industriali, se dovuto e come dovuto;
- ART. 13 - La liquidazione della rata mensile di corrispettivo spettanti al prestatore ai sensi dell'art. 10 che precede sarà effettuata in base a report mensili di presenza nella sede dell' Associazione GAL avvallati dal Responsabile Amministrativo Finanziario del GAL e previa presentazione di fattura da pagarsi entro 60 (sessanta) giorni fine mese dalla data del suo ricevimento;
- ART. 14 - Le Parti convengono che le somme di cui sopra saranno versate dal Committente nel conto corrente bancario che sarà indicato dal Prestatore contestualmente all' emissione della fattura;
- ART. 15 - Al Prestatore è vietato di assumere altri incarichi, a qualsiasi titolo, riguardanti la progettazione o l' attuazione di iniziative finanziate con il Piano di Sviluppo Locale del GAL "Il Territorio dei Parchi";
- ART. 16 - Fermo restando l' incompatibilità ed il divieto di cui ai precedenti art. 7 e art. 15, al Prestatore non è vietato lo svolgimento di attività di consulenza verso terzi;
- ART. 17 - Qualora nello svolgimento dell' attività a favore di terzi si ravvisi l' insorgenza di conflitto di interesse e di incompatibilità, anche semplicemente potenziale, con l' attività e le funzioni svolte nell' interesse del GAL, il Prestatore dovrà darne immediata e formale comunicazione al Responsabile Amministrativo Finanziario, al Direttore Tecnico ed al C. di A. del GAL, specificando gli estremi anagrafico – fiscali del soggetto Committente, l' attività resa e/o da rendersi e la natura del conflitto di interesse insorgente;
- ART. 18 - Ad insindacabile giudizio, il C. di A. del GAL potrà ordinare al Prestatore l' immediata cessazione del rapporto lavorativo o professionale con il terzo soggetto ovvero risolvere d' ufficio il presente contratto;
- ART. 19 - Le parti concordano che il contratto è pienamente operativo a decorrere dal 01/03/2020, pertanto espressamente rinunciano a stabilire un periodo di prova;
- ART. 20 - Ciascuna Parte è tenuta, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l' utilizzo non autorizzati. In alcun modo, pertanto, il Consulente sarà autorizzato a dare diffusione e/o divulgazione delle informazioni riservate e confidenziali della Committente, vincolandosi alla massima riservatezza e sicurezza nel trattamento di dati, informazioni, documenti, procedure e/o qualsivoglia altra informazione riservata e confidenziale inerente la Committente e/o all'attività della predetta o a questa anche indirettamente riconnessa.


- ART. 21 - Il Committente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, revocando il mandato conferito, senza alcun obbligo di motivazione. In tal caso al Prestatore saranno comunque corrisposte i corrispettivi relativi alle attività già svolta fino al giorno di ricevimento della comunicazione di recesso e non ricomprese nell' ultima rata di pagamento. Ricorrendo l' ipotesi di revoca del contratto che precede, al Prestatore non spetta alcuna maggiorazione per incarico parziale in relazione ai servizi ed alle attività non eseguite
- ART. 22 - Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. il Prestatore autorizza il Committente al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione degli incarichi ad esso affidati. In particolare il Prestatore attesta di essere stato informato circa: a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/03; f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile del trattamento;
- ART. 23 - Il Prestatore dovrà presentare entro la data di pagamento della prima fattura una polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali. La polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza verso la pubblica amministrazione deve essere efficace dalla data di inizio della prestazione. La mancata presentazione della polizza da parte del Prestatore esonera il GAL dal pagamento dei corrispettivi delle prestazioni rese).
- ART. 24 - Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Latina. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si intendono qui riportate le norme vigenti in materia;

Campodimele, il 26/02/2020

Il Prestatore



l'Associazione G.A.L.





Ai sensi dell' art. 1341, comma 1, del codice civile, le parti dichiarano di aver letto, compreso e conosciute le condizioni generali del contratto sopra sottoscritto, pertanto le approvano e le accettano.

Campodimele, li 26/02/2020

Il Prestatore

l'Associazione G.A.L.



Ai sensi dell' art. 1341, comma 2, i contraenti approvano specificatamente le clausole sotto riportate:

- Art. 3: contratto di durata pari a 34 mesi complessivi, dal 01/03/2020 al 31/12/2022;
- art. 4: il presente contratto riveste il requisito inderogabile di "Contratto d' opera" e senza vincolo di subordinazione;
- art. 6: divieto al Prestatore di avvalersi di sostituti ed ausiliari;
- art.7: preclusione, in quanto incompatibili, delle attività, dei servizi e delle funzioni di istruttoria dei progetti (controlli amministrativi di cui all'art. 48 del REG (UE) n. 809/2014).
- art. 8: vincolo alla gestione dello sportello di assistenza territoriale aperto presso la sede del GAL, con apertura prevista alternata su quattro giorni alla settimana, di cui almeno due giorni con orario ante meridiano dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed almeno per due giorni con orario post meridiano dalle ore 15,00 alle ore 19,00;
- art. 9: corrispettivo globale riconosciuto pari ad Euro 70.822,00 (diconsi settantamila ottocento ventidue/00) per l' intero periodo contrattuale, comprensivo di IVA, oneri fiscali, spese e costi accessori, come dovuti e se dovuti;
- Art 10: pagamento del corrispettivo globale in rate mensili cadauna Euro 2.083,00 (diconsi euro duemila ottantatre/00) onnicomprensive;
- Art. 15: divieto al Prestatore di assumere altri incarichi a qualsiasi titolo, riguardanti la progettazione o l' attuazione di iniziative finanziate con il Piano di Sviluppo Locale del GAL "Il Territorio dei Parchi";
- Art. 18: facoltà insindacabile del GAL alla risoluzione d' ufficio del contratto;
- Art. 21: recesso unilaterale del GAL, in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione;
- Art. 23; obbligo di presentazione della polizza di responsabilità civile professionale.

Campodimele, li 26/02/2020

Il Prestatore

l'Associazione G.A.L.

